



Ministero dell'Interno

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI COMO

"In periculo fidem tollo meam"

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

SCADENZE NORMATIVE

ALBERGHI

Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) che, all'articolo 2 comma 4-octies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto.

La proroga è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015: resistenza delle strutture al fuoco, reazione dei materiali al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d'uscita ad uso esclusivo, vie d'uscita ad uso promiscuo, locali adibiti a deposito.

E' prorogato al 31 dicembre 2022 anche il termine per l'adeguamento antincendio delle strutture alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, e nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6772385485085114368-iLyH/

RIFUGI ALPINI

Decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2014

Il titolo IV (Rifugi alpini) della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 è stato sostituito dall'allegato al decreto del Ministero dell'interno 3 marzo 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2014. L'art. 2 del D.M. 3 marzo 2014 stabilisce che i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (15 aprile 2014), di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, entro i termini temporali di seguito indicati:

entro il 31 dicembre 2021

Seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994:

- 9 - Impianti elettrici;
- 11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera *h*), ove pertinente;
- 13 - Segnaletica di sicurezza;
- 14 - Gestione della sicurezza;
- 15 - Addestramento del personale;
- 17 - Istruzioni di sicurezza.

entro il 31 dicembre 2023

Restanti punti della regola tecnica

L'articolo 2 comma 4-octies della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.

Entro due anni (31 dicembre 2023) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.

I rifugi alpini esistenti, di capienza NON superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio entro il 31 dicembre 2023.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6773507331792662528-xNcR/

CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014

Decreto del Ministro dell'Interno 2 luglio 2019

La regola tecnica di prevenzione incendi sui campeggi, i villaggi turistici e sulle strutture ricettive all'aperto è stata emanata con il decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, che è stato successivamente modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 2 luglio 2019, che ne ha sostituito l'allegato tecnico.

L'art. 6 del decreto stabilisce che le strutture turistico-ricettive in aria aperta esistenti devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni (7 ottobre 2021 *) dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15; 16, limitatamente alla rete di nappi ed idranti, e 17;

b) entro il termine (7 ottobre 2017) previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

In caso di applicazione del titolo II della regola tecnica, le strutture turistico-ricettive in aria aperta devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre anni (7 ottobre 2021 *) dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5;

b) entro il termine (7 ottobre 2017) previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.

* Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (decreto riaperture) che all'art. 11-duodecies ha prorogato al 7 ottobre 2021 il completamento dell'adeguamento antincendio dei campeggi e villaggi turistici.

I lavori di adeguamento prorogati riguardano le caratteristiche dell'area, le caratteristiche costruttive, le attività accessorie ed i servizi tecnologici indicati ai punti 11, 12, 14 e 15 del decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014.

La proroga è prevista solamente per i campeggi ed i villaggi turistici che hanno già attuato gli adempimenti indicati dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) del decreto.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sq

https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6812834974727852032-GHfU/

LOCALI PER LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO

Decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996

Adeguamento dei locali esistenti

I locali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19 agosto 1996, per i quali le Commissioni di vigilanza – di cui all'art. 141 del regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilità, devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato, entro i termini ivi stabiliti. In particolare, i locali esistenti devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, relativamente ai seguenti punti:

- impianti elettrici;
- impianti tecnologici;
- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in vigore del decreto, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/09/12/096A5657/sq>

EDIFICI SCOLASTICI

Decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992

Norme transitorie

La normativa ha prescritto l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle disposizioni del decreto 26 agosto 1992 contenute negli articoli seguenti:

- scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: articoli 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;
- scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: articoli 2.4, 3.1, 4.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

Per le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 18 dicembre 1975 è necessaria anche l'attuazione delle prescrizioni di cui al punto 4.1 per le scale facenti parte del sistema di vie di esodo.

L'articolo 2 comma 4-septies della legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle norme di sicurezza antincendio.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sq

https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6772777625816481792-IRNp/

EDIFICI DI GRANDE ALTEZZA DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE

Comando dei Vigili del fuoco di Como - Via Valleggio 15 Como - tel. 031 331331

email: comando.como@vigilfuoco.it - com.como@cert.vigilfuoco.it

Decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246
Decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019

Secondo l'art. 3 del decreto gli edifici esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del nuovo decreto entro i seguenti termini:

5 maggio 2021	Installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
1 ottobre 2022 (*)	Misure di gestione della sicurezza antincendio

(*) Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) che all'articolo 63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019. Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza sanitaria legata al COVID-19, attualmente fissata al 31 marzo 2022.

https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_prevenzione-incendi-activity-6595923639944654848-28gn/
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sq>

UFFICI PUBBLICI E PRIVATI

Decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006

Gli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, devono rispettare i seguenti punti del titolo II della regola tecnica (allegato al d.m. 22 febbraio 2006):

a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori:

- piani interrati: R e REI/EI 60;
- edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;
- edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 60;
- edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;

b) 5.2, comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.

È consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati nell'attività alla data di entrata in vigore della presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del punto 5.2;

c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:

Tabella 8.35 – *Superficie massima dei compartimenti per uffici esistenti*

Altezza antincendi	Superficie massima
Sino a 12 m	8.000
Da 12 a 24 m	6.000
Da 24 a 54 m	4.000
Oltre 54 m	2.000

d) 6, con esclusione del punto 6.10; inoltre per le caratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai valori riportati nella precedente lettera a), mentre per quanto riguarda la tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:

– edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di tipo protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un luogo sicuro all'esterno con un percorso di esodo di lunghezza non superiore a 45 m;

– edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di fumo o esterne.

È consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei corridoi ciechi di ulteriori 10 m a condizione che sia installato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendio esteso all'intera attività e che i materiali installati lungo tali percorsi siano tutti incombustibili.

In merito alla larghezza delle vie di uscita, fermo restando che almeno una deve essere non inferiore a 1,20 m, è consentito che le restanti abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non inferiore a 0,90 m, purché conteggiate pari ad un modulo di uscita;

e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d); 10; restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio a nasp/idranti già installati, a condizione che siano assicurate le caratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2; in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere prevista anche la protezione esterna;

f) 11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12; 13 e 14.

ASILI NIDO

Decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014

Gli asili nido esistenti sono adeguati, secondo l'art. 6 del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014 e l'art. 6, comma 3-ter, della legge 21 settembre 2018, n. 108, ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

entro il 31 dicembre 2022	seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
entro il 7 ottobre 2024	punto 13.5 del titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
entro il 7 ottobre 2027	restanti punti del titolo III: 13.5.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) che, all'articolo 2 comma 4-septies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento antincendio degli asili nido esistenti al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.

Le scadenze successive di adeguamento antincendio degli asili nido sono fissate al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2027.

https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6773155790648852480-6mSE/

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/29/14A05976/sq>

STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE

Decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002

Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

Strutture sanitarie esistenti

Comando dei Vigili del fuoco di Como - Via Valleggio 15 Como - tel. 031 331331

email: comando.como@vigilfuoco.it - com.como@cert.vigilfuoco.it

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015 il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2015 che stabilisce l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private esistenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26 dicembre 2002, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, secondo le seguenti scadenze:

- 24 aprile 2016 i titolari delle strutture sanitarie individuate nelle categorie B e C del d.P.R. n. 151/2011, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell'attività
- 24 aprile 2016 Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei seguenti requisiti del decreto:
punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) – Distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole
punto 17.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili
punto 17.3.1, comma 2 - Distribuzione dei gas combustibili
punto 17.4.1, comma 1 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
punto 17.5, commi 1 e 7 - Impianti elettrici
punto 18.2 - Estintori
punto 19.1 - Gestione della sicurezza antincendio
punto 19.2 - Procedure da attuare in caso di incendio
punto 20 - Informazione e formazione
punto 21 - Segnaletica di sicurezza
punto 22 - Istruzioni di sicurezza
- 24 aprile 2020 Presentazione della SCIA antincendio, attestante l'adozione del sistema di gestione della sicurezza ed il rispetto dei seguenti requisiti del decreto:
(il termine originario è stato prorogato di un anno dal d.m. 20 febbraio 2020)
punto 13.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi
punto 14 - Ubicazione
punto 15.2, comma 1, - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali
punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e) - Impianti a rischio specifico - generalità
punto 17.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2
punto 17.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2
punto 17.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2
punto 17.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)
punto 17.3.1, comma 1 - Distribuzione dei gas combustibili
punto 17.3.2 - Distribuzione dei gas medicali
punto 18.5 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio
- 24 aprile 2023 Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei seguenti requisiti del decreto:
(il termine originario è stato prorogato

di un anno dal d.m. 20 febbraio 2020)

punto 15.5.1, commi 1, 3, 7 - 15.5 – Scale - Generalità
punto 15.5.2 - Ammissibilità di una sola scala
punto 15.6 - Impianti di sollevamento
punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7 - Impianti elettrici
punto 18.1 - Impianti di protezione attiva - Generalità
punto 18.3 - Reti di idranti
punto 18.4 - Impianto automatico di spegnimento incendio
punto 19.3 - Centro di gestione delle emergenze

24 aprile 2025

Presentazione della SCIA antincendio, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'Allegato I al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015.

In alternativa, può essere realizzato l'adeguamento delle strutture sanitarie per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità indicate dal decreto.

I responsabili delle strutture sanitarie individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, hanno l'obbligo di richiedere al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 24 aprile 2016, la valutazione del progetto, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività.

La prima segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che concorrono alle misure di prevenzione.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sq>

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sq

STRUTTURE SANITARIE DI TIPO AMBULATORIALE

Decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

La nuova disposizione del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 stabilisce che le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m², devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti del titolo IV, capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, entro i termini temporali e con le modalità indicate nella seguente tabella.

Le strutture che hanno già presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comando VV.F. non sono soggette ad alcun adeguamento.

Entro il 25 ottobre 2015

26.1.3 - Depositi di sostanze infiammabili
26.2 - Impianti di distribuzione dei gas, comma 2
26.4 - Impianti elettrici, commi 1 e 7
27. - Estintori
29. - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
30. - Informazione e formazione

31. - Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

Entro il 25 ottobre 2019
(il termine originario è stato prorogato
di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020)

- 23.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi
- 24.2 - Reazione al fuoco dei materiali
- 24.3 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali
- 26.1.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m²
- 26.1.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 m²
- 26.1.4 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)
- 26.2.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 1
- 26.2.2 - Distribuzione dei gas medicali
- 26.3 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
- 26.4 - Impianti elettrici, esclusi i commi 1 e 7
- 28. - Impianto di rivelazione, segnalazione e allarme

Entro il 25 ottobre 2022
(il termine originario è stato prorogato
di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020)

restanti punti del titolo IV, capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

Ad ognuna delle scadenze temporali di cui alla tabella 8.46 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata.

Non è richiesto alcun adeguamento per le strutture sanitarie di tipo ambulatoriale per le quali sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività ovvero siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal Comando dei Vigili del fuoco.

Le strutture ambulatoriali esistenti aventi superficie maggiore di 1.000 m² devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato II, indicati nella tabella seguente.

Entro il 25 aprile 2016

- 36. - Aree ed impianti a rischio specifico, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d)
- 36.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili
- 36.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 2
- 36.5 - Impianti elettrici, commi 1 e 7
- 37.2 - Estintori
- 38. - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
- 38.2 - Procedure da attuare in caso di incendio
- 39. - Informazione e formazione
- 40. - Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

Entro il 25 aprile 2019
(il termine originario è stato prorogato
di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020)

- 32.1 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi
- 33. - Ubicazione
- 34.2 - Reazione al fuoco dei materiali, comma 1, lettere f), g), h);
- 34.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali
- 36 - Aree ed impianti a rischio specifico, comma 2, lettera e)
- 36.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m²
- 36.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m²
- 36.2.3 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m²
- 36.2.5 - Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e

ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

36.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili, comma 1

36.3.2 - Distribuzione dei gas medicali

36.4 - Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

36.5 - Impianti elettrici, esclusi commi 1 e 7

37.1 - Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio - generalità

37.5 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

38.3 - Centro di gestione delle emergenze

Entro il 25 aprile 2022
(il termine originario è stato prorogato di un anno dal D.M. 20 febbraio 2020)

rimanenti punti del titolo IV, capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sq

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01267/sq

MACCHINE ELETTRICHE FISSE

Decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2014

Le installazioni di macchine elettriche fisse esistenti devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto, entro i seguenti termini:

7 ottobre 2017

Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9;
Titolo I, Capo II, punto 10, limitatamente alle installazioni di tipo BE e CE, e punto 11;
Titolo III, punto 3;
Titolo III, Capo I, punto 1;
Titolo III, Capo V, punto 2;

7 ottobre 2021

Titolo III, Capo I, punto 2;
Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;
Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 4;
Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;

7 ottobre 2023

restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/05/14A06181/sq>

https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_request-rejected-activity-6842433114992631808-02DE/

GALLERIE FERROVIARIE

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005

L'art. 13 comma 17-bis della legge 26 febbraio 2021 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) ha differito al 31 dicembre 2023 il termine per completare i lavori di adeguamento

Comando dei Vigili del fuoco di Como - Via Valleggio 15 Como - tel. 031 331331

email: comando.como@vigilfuoco.it - com.como@cert.vigilfuoco.it

delle gallerie ferroviarie in esercizio, indicati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005, che comprende anche aspetti di sicurezza antincendio.

La proroga è motivata dalla necessità di omogeneizzare la normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario. E' prevista quindi l'approvazione di apposite linee guida finalizzate a garantire un adeguato livello di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione.

Le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri costituiscono l'attività n. 80 del D.P.R. 151/2011.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

https://www.linkedin.com/posts/claudio-giacalone-73a83095_gazzetta-ufficiale-activity-6774594781105438720-WeJS/

EDIFICI STORICI TUTELATI

Il 31 dicembre 2022 scade il termine per l'adeguamento antincendio degli edifici tutelati, soggetti alle procedure di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011.

La scadenza è indicata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che, all'art. 1 commi 566 e 567, stabilisce che le misure di sicurezza, da eseguirsi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi, dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2022.

Le regole tecniche verticali di riferimento, indicate dall'art. 1 comma 567, sono state già emanate con il decreto del Ministro dell'interno 10 luglio 2020 e con il decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 2021.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/22/20A03826/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/25/21A06278/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg>